



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 168 del 19/12/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 22 novembre 2013, n. 70

“Granarolo SpA” - Aggiornamento per modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) - rilasciata con Determina Dirigenziale n. 292 del 6 luglio 2010, e successive determinazioni di aggiornamento, codice attività IPPC 6.4 c) - Fascicolo 32 MOD2.

L’anno 2013 addì 22 del mese di Novembre in Modugno (Ba), presso l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente dell’Ufficio
Inquinamento e Grandi impianti

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determina del Direttore dell’Area organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito al Dr. Giuseppe Maestri l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di “Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Alta Professionalità “Autorizzazione Integrata Ambientale”,

Visto il D.Lgs. 152/06 e smi: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”.

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”;
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi all’art. 29 - nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del gestore” stabilisce che il Gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera I). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche

comunicate;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Atteso che:

- Con nota prot. n. 272 MM-mm del 28/11/2012, acquisita al prot. n. 4206 del 05/12/2012 del Servizio Rischio Industriale, il Gestore "Granarolo SpA" ha inoltrato la comunicazione per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale, ai sensi dell'art. 29 - nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e DGRP n. 648 del 05/04/2011, relativamente a:

Installazione impianto di cogenerazione con motore alternativo alimentato a gas naturale, per la produzione combinata di energia elettrica e termica. Introduzione di nuovo punto di emissione convogliata, di cui alla sigla E34.

La comunicazione era corredata dalla seguente documentazione:

1. Relazione Tecnica aggiornata;
2. Procedura di verifica di assoggettabilità - provvedimento provinciale n. 24 AR del 19/01/2011;
3. Lay-out area centrale termica - Situazione attuale;
4. Planimetria del sito con punti di emissioni;
5. Lay-out area centrale termica- Situazione futura;
6. Schema descrittivo dell'impianto di cogenerazione;
7. Dichiarazione tecnico competente in acustica;
8. CD;
9. Dichiarazione di autenticità, ai sensi dell'artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
10. Dati BAT con le proiezioni relative alla attivazione del cogeneratore;
11. Planimetria area depositi con evidenza aree future;

- La Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti con nota prot. n. 4492 del 24/12/2012, invitava la competente Provincia di Bari, ad esprimere il parere endoprocedimentale in materia di assoggettabilità alla disciplina VIA della modifica proposta dal Gestore, ai sensi della DGRP n. 648 del 05/04/2011;

- La Provincia di Bari esprimeva il parere, ai sensi della DGRP 648/2011, con nota prot. n. 14769 del 23/01/2013 ed acquisita al prot. n. 569 del 05/02/2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, comunicando che "l'intervento progettuale non costituisce modifica soggetta a VIA, ai sensi della DGRP n. 648 del 05/04/2011";

- La Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti con nota prot. n. 980 del 01/03/2013 comunicava la data di un sopralluogo presso lo stabilimento, previsto per il giorno 08 Marzo 2013;

- In occasione del sopralluogo svolto il giorno 08/03/2013 presso lo stabilimento, gli Enti intervenuti hanno concordato sulla necessità di una organica revisione del PMeC da sottoporre a preliminare approvazione da parte di Arpa Puglia. Si è precisato inoltre, che l'aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, potrà abilitare l'esercizio dell'impianto di cogenerazioni ai solo fini ambientali (emissioni in atmosfera) comportando l'obbligo per il Gestore di acquisire ogni altro necessario titolo autorizzativo. Arpa Puglia chiedeva al Gestore documentazione integrativa;

- La Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti con nota prot. n. 1948 del 06/05/2013 sollecitava la trasmissione della documentazione integrativa richiesta durante il sopralluogo effettuato in data 08 Marzo 2013;

- Il Gestore con nota prot.n. 141 MM/mm del 17/06/2013, acquisita al prot. n. 2725 del 20/06/2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, trasmetteva copia della documentazione integrativa richiesta in occasione del sopralluogo del giorno 08 Marzo 2013;

- L'Arpa Puglia - DAP di Bari con nota prot. n. 62994 del 06/11/2013 esprimeva parere favorevole al PMeC_rev Maggio 2013, presentato dal Gestore con nota prot.n. 141 MM/mm del 17/06/2013.
- Con nota acquisita al prot. n. 4969 del 20/11/2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, il Gestore ha trasmesso copia del bonifico relativo al versamento della tariffa dell'istruttoria (Ti) di cui all'art. 1 comma 1 lettera d) del DM 24/04/2008 pari a 2.000 euro.

Considerato che:

- Per lo stabilimento "Granarolo SpA" ubicato presso il comune di Gioia del Colle (BA) alla SS 100 km 37.200, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale con Determina Dirigenziale n. 292 del 6 luglio 2010 del Servizio Ecologia e Determina Dirigenziale n. 4 del 15 Gennaio 2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti di aggiornamento per modifica non sostanziale;
- La complessiva modifica proposta dal Gestore consiste nella:
 - Realizzazione di un impianto di cogenerazione con motore alternativo alimentato a gas naturale a servizio degli impianti tecnologici esistenti per la produzione combinata di energia elettrica e termica, avente una potenza termica pari a 2.673 kW. All'impianto è associato il nuovo punto di emissione di cui alla sigla E34. Per il contenimento delle emissioni è prevista l'installazione di un sistema di regolazione Leanox per limitare le emissioni di NOx e di un catalizzatore ossidante per abbattere le emissioni di CO.
- La complessiva modifica proposta dal Gestore risulta di carattere non sostanziale in quanto:
 - l'Autorità competente in materia di VIA (Provincia di Bari) ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale in materia di VIA, comunicando che "l'intervento progettuale non costituisce modifica soggetta a VIA, ai sensi della DGRP n. 648 del 05/04/2011";
 - l'impianto di cogenerazione, ai fini della prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera, rientra nella disciplina delle emissioni cosiddette "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" di cui al comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e smi, individuato alla lettera gg) "Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW", parte I dell'Allegato IV alla parte quarta del citato decreto legislativo.

La modifica, in esame, non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera I-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.

Ritenuto di poter aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata, tenendo conto dei provvedimenti già rilasciati e dalla normativa vigente.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

- Installazione di impianto di cogenerazione con motore alternativo alimentato a gas naturale, per la produzione combinata di energia elettrica e termica. Introduzione di nuovo punto di emissione convogliata, di cui alla sigla E34.

di qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP 648/2011, la modifica proposta consistente in:

di stabilire che:

- La tabella a pagina 21 della D.D. n. 292 del 6 luglio 2010, riferita alle "emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" di cui al comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e smi, viene integrata con l'introduzione della seguente riga:

EMISSIONI POCO SIGNIFICATIVE

Impianti ed attività di cui all'art. 272, comma 1

Sigla di Emissione Provenienza Potenza termica Note

E34 impianto di cogenerazione 2.673 kW -----

- il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;

- il presente provvedimento integra ed aggiorna, per modifica non sostanziale, l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con D.D. n. 292 del 6 luglio 2010 del Servizio Ecologia e successive determinazioni;

- il PMeC (Allegato B) allegato alla D.D. n. 292 del 6 luglio 2010 del Servizio Ecologia, viene sostituito con il PMeC_Aggiornamento Maggio 2013 (Allegato B) allegato al presente provvedimento;

- il parere al PMeC di Arpa Puglia - DAP di Bari (Allegato C) allegato alla D.D. n. 292 del 6 luglio 2010 del Servizio Ecologia, viene sostituito con il parere al PMeC di Arpa Puglia - DAP di Bari (Allegato C) allegato al presente provvedimento;

- per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";

- l'autorizzazione di aggiornamento, per modifica non sostanziale, rilasciata ai sensi dell'art. 29 - octies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella di cui alla D.D. n. 292 del 6 luglio 2010 del Servizio Ecologia.

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, al Gestore "Granarolo

SpA" ubicato presso il comune di Gioia del Colle (BA) alla SS 100 km 37.200.

di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Bari, al Comune di Gioia del Colle, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento Provinciale di BA, alla ASL competente per territorio e al Servizio Ecologia.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a. sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c. sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d. sarà pubblicata sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario AP Il Dirigente d'Ufficio
Ing. Paolo Garofoli Dott. Giuseppe Maestri